

SERVIZI IDRICA ETNEI S.P.A.

Repertorio n. 16446

Raccolta n. 3216

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA ENTE

PUBBLICO LOCALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno sei del mese di settembre.

6 settembre 2004

In Catania nel mio studio in Viale Libert  n. 209.

Innanzi a me **RAFFAELE FATUZZO**, notaio in Catania, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Catania, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi l'infrascritto comparente, con il mio consenso, rinunciato.

E' PRESENTE

- **LOMBARDO on. RAFFAELE**, nato a Catania il 29 ottobre 1950, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, Presidente della **Provincia Regionale di Catania**, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Provincia Regionale di Catania, con sede in Catania, Via Prefettura n. 14, codice fiscale 00397470873, in esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale in data 17 agosto 2004 n. 37, esecutiva, che, in copia conforme al presente si allega sotto la lettera "A".

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identit  personale io notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi di quanto disposto dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 contenente il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti

Locali, con sede in Catania, una società per azioni denominata "SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.", con unico socio persona giuridica.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle Imprese, il componente dichiara che l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Catania via Prefettura n. 14.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto le attività previste all'articolo 3 dell'allegato e che qui si riportano:

3. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione del servizio idrico integrato che consiste, in particolare, nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli ed in quelli di raccolta, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche,
- l'elaborazione di progetti, la direzione e l'esecuzione di lavori ed opere nell'esclusivo ambito dei settori d'attività.

ARTICOLO 3

Il capitale sociale è di euro 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00), rappresentato da 265.000 (duecentosessantacinquemila) azioni del valore nominale di euro uno ciascuna.

Le azioni, tutte nominative, non sono rappresentate da titoli azionari.

Tutte le azioni costituenti il capitale sociale sono sottoscritte dall'unico socio Provincia Regionale di Catania.

L'intero capitale sociale è stato già versato in denaro contante presso il Banco di Sicilia società per azioni in data 19 agosto 2004, come risulta dalla ricevuta, che in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto la lettera "B", dispensandomi il comparente dal darne lettura.

La società risulta quindi essere con socio unico persona giuridica ente pubblico territoriale.

ARTICOLO 4

La società è amministrata e controllata secondo il sistema dualistico regolato dagli articoli 2409-otties e seguenti del codice civile.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 46 (disposizioni transitorie) dello statuto sociale.

A comporre il Consiglio di Gestione, composto da numero tre membri i quali vengono nominati, per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, vengono chiamati, con le seguenti cariche, i signori:

- BASILE ALFIO, nato ad Acireale il 4 novembre 1942 ed ivi residente in viale Regina Margherita n. 21, Presidente;
- ZAPPARRATA MATTEO, nato a Catania il 27 febbraio 1950, residente a Scordia via R. Cuttuso n. 4C;
- GALIZIA GIUSEPPE, nato a Biancavilla il 28 luglio 1960 e residente in San Giovanni La Punta via Duca degli Abruzzi n. 46/A.

Al Presidente del Consiglio di Gestione spettano sia la rappresentanza che la firma sociale.

Il Consiglio di Sorveglianza si compone di tre membri.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

A comporre il Consiglio di Sorveglianza vengono nominati, con le seguenti cariche, i signori:

- BRUNO FRANCESCO, nato a Catania il 5 settembre 1946, residente in S. Agata Li Battiati, via Verga n. 46, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, Presidente;
- RUSSO NELLO, nato ad Enna il giorno 1 aprile 1944 e residente in Catania via Verona n. 33;
- MESSINA CARMELO, nato a Catania il 17 marzo 1959 e residente in Tremestieri Etneo via Novaluce n. 69.

Il controllo contabile sulla società è esercitato dalla società "KPMG S.p.A.", con sede legale in Milano via Vittor Pisani n. 25, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 00709600159, partita Iva e codice fiscale 00709600159, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 512867, iscritta all'Albo Speciale CONSOB al n. 13 ed iscritta all'Albo Revisori Contabili al n. 70623 in data 17 luglio 1997, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 60 - IV serie speciale del giorno 1 agosto 1997.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo dell'incarico.

ARTICOLO 5

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 6

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 7

Le norme che dovranno regolare la vita ed il funzionamento della società sono contenute nell'allegato Statuto sociale, composto da quarantasette articoli che, previa lettura, al presente atto si allega sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8

Il comparente da espresso mandato al legale rappresentante della società a ritirare presso il detto Istituto di Credito la quota di capitale sociale versata, non appena completate le pratiche per la regolare costituzione della società.

ARTICOLO 9

Le spese relative al presente atto e quelle relative ai conseguenti adempimenti imposti dalla legge, ivi compresi onorari per prestazioni professionali, per un ammontare globale approssimativo di euro 20.000,00 (ventimila/00), come mi dichiara il comparente, sono poste a carico della società.

Del che il presente da me notaio dattiloscritto e scritto su sei pagine fin qui di due fogli e da me notaio letto al comparente che lo approva.

F.to Raffaele Lombardo,

RAFFAELE FATUZZO

Allegato "C" all'atto con i numeri 16446 del repertorio e 3216 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETÀ' PER AZIONI DENOMINATA "SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A."

ORGANIZZATA SECONDO IL SISTEMA DUALISTICO

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 agosto

il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive
modificazioni ed
integrazioni una società per azioni denominata: "Servizi Idrici Etnei s.p.a."

Articolo 2 - Sede

2. La società ha sede in Catania.

Articolo 3 - Oggetto

3. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione del servizio idrico integrato che consiste, in particolare, nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli ed in quelli di raccolta, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche,
- l'elaborazione di progetti, la direzione e l'esecuzione di lavori ed opere nell'esclusivo ambito dei settori d'attività.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Domicilio

5. Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali e di revisione, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - Capitale e azioni

6. Il capitale sociale è di euro duecentosessantacinquemila (€ 265.000,00) ed è diviso in numero 265.000 azioni del valore nominale di euro uno ciascuna, distinte in categorie

disciplinate

dal

successivo articolo 7.

Le azioni, tutte nominative, non sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7 - Categorie di azioni

7.1. Le azioni sono distinte in due categorie:

- azioni di categoria "A" degli enti pubblici;

azioni di categoria "B" degli imprenditori privati.

La distinzione in categorie delle azioni rileva soltanto ai fini di quanto espressamente disposto nel presente statuto dai successivi articoli 8, 12, 31, 38, 39 e 44 in materia di determinazione delle incidenze delle perdite, di circolazione delle partecipazioni sociali, di nomina dei componenti gli organi sociali e di revisione, e di scioglimento.

Le azioni di categoria "B", inoltre, sono azioni con prestazioni accessorie, disciplinate al capoverso del presente articolo.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

7.2. Oltre l'obbligo dei conferimenti in danaro i soci titolari delle azioni di categoria "B" avranno l'obbligo di eseguire a titolo di prestazione accessoria di cui all'articolo 2345 c.c. tutte quelle previste a carico del socio privato dal bando di gara ad evidenza pubblica per la scelta dello stesso ai sensi dell'articolo 113 del su richiamato T.U. EE. LL. Il compenso per tali prestazioni accessorie sarà quello determinato in esito all'espletamento della gara con procedura ad

evidenza

pubblica

per

la scelta del socio privato.

Articolo 8 - Partecipazione alle perdite

8. Le azioni di categoria "A" sono privilegiate nel rimborso del capitale. Eventuali perdite andranno perciò ad incidere su tali azioni soltanto dopo che sia stato interamente perduto il capitale rappresentato dalle azioni di categoria "B".

Articolo 9 - Obbligazioni

9.1. La società può emettere prestiti obbligazionari ai sensi dell'articolo 2410 c.c..

9.2. La relativa competenza è del Consiglio di Gestione il quale potrà deliberarne remissione soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409 - terdecies.

Articolo 10 - Patrimoni destinati

10.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

10.2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Gestione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di

Sorveglianza

ai

sensi

dell'art. 2409 - tercoles.

Articolo 11 - Finanziamenti

11. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 12 - Trasferimento delle azioni

12.1.1. Le azioni per i primi 5 anni dalla costituzione della società sono assolutamente intrasferibili.

Decorso il quinquennio sono trasferibili soltanto alle condizioni di seguito indicate. La clausola

contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi e soprattutto

intende adeguare le regole sulla circolazione delle azioni alla normativa di legge in tema di

affidamento dei servizi pubblici, di scelta del socio privato di società mista e di privatizzazione

delle partecipazioni degli enti pubblici, pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

12.1.2. Per "trasferimento" si intende trasferimento a titolo particolare di azioni o diritti di opzione, per qualsiasi causa, anche in seguito ad esecuzione forzata, nonchè la

costituzione e/o il trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni.

12.2. Il trasferimento delle azioni di categoria "A" è soggetto preliminarmente al diritto di prelazione degli altri titolari di azioni della stessa categoria, con le seguenti modalità.

12.2.1. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto

o in parte le proprie

azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata al

Consiglio di Gestione:

l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della

cessione, fra le quali, in

particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Il Consiglio di Gestione,

entro 30 giorni dal

ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che

dovranno esercitare il

diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Consiglio di

Gestione la dichiarazione di

esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non

oltre 60 giorni dalla

data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte

del Consiglio di

Gestione;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 giorni dalla data in cui il

Consiglio di Gestione avrà

comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

12.2.2. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

12.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

12.2.4. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

12.2.5. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione,

dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denunzia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

12.2.6. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

12.2.7. II diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

12.2.8. II diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione spetta anche per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

12.3.1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo e l'offerente non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitata ad una parte delle azioni offerte, per il trasferimento delle stesse o per la parte residua non ceduta agli altri soci è richiesto il gradimento del Consiglio di Sorveglianza.

12.3.2. Pertanto il socio che intenda ancora, nonostante il mancato esercizio di prelazione degli altri soci, trasferire le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di

garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

Il Consiglio di Gestione dovrà, senza indugio, attivare la decisione del Consiglio di Sorveglianza a pronunciare il gradimento.

12.3.3. Il Consiglio di Sorveglianza delibera con le maggioranze di cui all'articolo art. 40.5 del presente Statuto. Il Consiglio di Sorveglianza non potrà negare il gradimento nel caso in cui l'acquirente proposto dal socio offerente sia stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica così come previsto dal comma 12 dell'articolo 113 del richiamato T.U. EE. LL.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e comunicata al Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al socio la decisione sul gradimento.

12.3.4. Nel caso in cui il gradimento venga negato il socio ha diritto a recedere dalla società e, ferma restando la possibilità per la società stessa di acquistare le azioni nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2357 c.c, le azioni dovranno essere collocate (tra gli stessi soci della categoria "A") ai sensi dell'art.2437 - quater ovvero presso terzi esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica ex art. 113 T.U. EE. LL. Il valore delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter resterà definitivamente fissato nell'importo risultante dalla suddetta gara ad evidenza pubblica. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni precedenti dovrà essere convocata

l'assemblea straordinaria della società per deliberare i provvedimenti consequenziali ivi compreso eventualmente lo scioglimento della società.

12.4.1. Per il trasferimento delle azioni di categoria "B" è richiesto il gradimento del Consiglio di Sorveglianza.

12.4.2. Pertanto il socio, titolare delle azioni di categoria "B", che intenda trasferire le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

Il Consiglio di Gestione dovrà, senza indugio, attivare la decisione del Consiglio di Sorveglianza a pronunciare il gradimento.

12.4.3. Il Consiglio di Sorveglianza delibera con le maggioranze di cui all'articolo 40.5 del presente Statuto. Il Consiglio di Sorveglianza non potrà negare il gradimento nel caso in cui l'acquirente proposto dal socio offerente sia stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica così come previsto dall'articolo 113 del richiamato T.U. EE. LL.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e comunicata al Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al socio la decisione sul gradimento.

12.4.4. Nel caso in cui il gradimento venga negato il socio ha diritto a recedere dalla società e, ferma restando la possibilità per la società stessa di acquistare le azioni nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2357 c.c., le azioni dovranno essere collocate tra i soci della categoria "A" ai sensi dell'art.2437 - quater ovvero presso terzi esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica ex art. 113 T.U. EE. LL. Il valore delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter resterà definitivamente fissato nell'importo risultante dalla suddetta gara ad evidenza pubblica. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni precedenti dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria della società per deliberare i provvedimenti consequenziali ivi compreso eventualmente lo scioglimento della società.

Articolo 13 - Recesso

13.1. I soci hanno diritto di recedere soltanto nei casi previsti dall'art. 2437, 1° co. c.c. La disciplina del recesso con riguardo ai termini e modalità di esercizio, criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione è quella prevista dai relativi artt. 2437 -bis, ter e quater c.c. con la espressa previsione, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2437 - quater c.c., che il collocamento delle azioni presso terzi deve essere effettuato con procedimento ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 113 T.U. EE.LL.

13.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con

l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .

Articolo 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497bis, comma secondo c.c.

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

15.2. In particolare l'assemblea ordinaria delibera:

- a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Sorveglianza;
- b) la determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Sorveglianza;
- c) sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza e di gestione;
- d) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione salvo quanto previsto dal successivo articolo 31;
- e) sulla distribuzione degli utili;
- f) la nomina della società incaricata del controllo contabile

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

16. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dagli articoli 27 e 36 del presente Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

17.1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

17.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Sicilia.

17.3. In caso di impossibilità di tutti i componenti il Consiglio di Gestione o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Sorveglianza, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata,

inviata al domicilio dei soci, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve essere, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea,

17.6. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo lo stesso giorno della prima e devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

17.7.1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

17.7.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

18.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci di categoria "A" che rappresentino più della metà del capitale sociale

rappresentato da tali
azioni e di tanti soci di categoria "B" che rappresentino più della metà del
capitale sociale
rappresentato da tali azioni.

18.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque sia la
parte di capitale sociale rappresentata.

18.3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione,
delibera con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci di categoria "A" presenti oltre
alla maggioranza
assoluta dei soci di categoria "B" presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige
sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di
Sorveglianza, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale
sociale, complessivamente considerato.

18.4. Per la nomina alle cariche sociali sono previste le seguenti modalità di
espressione del voto e
di formazione della delibera assembleare:

18.4.1. Per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ogni socio,
qualunque sia il numero ed il valore delle sue azioni potrà votare per non più
di tre consiglieri. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il
maggior numero di voti calcolati sul numero delle azioni dei soci che li
avranno votati e, in caso di parità, risulterà eletto il candidato più anziano
d'età;

18.4.2. Per la nomina e l'eventuale revoca dei componenti del Consiglio di Gestione i soci della categoria "A" (soci pubblici) non avranno diritto di voto;

18.4.3. Soltanto la Provincia Regionale di Catania potrà, a norma dell'art. 2449 c.c., nominare, nei modi e secondo la normativa dell'ordinamento degli E.E.L.L., il Presidente del Consiglio di Gestione;

18.4.4. Tutti gli altri componenti del Consiglio di Gestione saranno nominati dall'assemblea ordinaria con il solo voto dei titolari delle azioni di tipo "B" (soci privati) con i quorum costitutivi e le maggioranze sopra previste calcolate soltanto sulle stesse azioni di tipo "B".

Articolo 19 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

19.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

19.2. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'intero capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale rappresentato da ogni tipo di azioni e così

più della metà delle azioni di tipo "A" e più della metà delle azioni di tipo "B" per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate;
- h) tutte quelle altre che possano comunque dar diritto ai soci di recedere dalla società.

Articolo 20 - Norme per il computo dei quorum

20.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

20.2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

20.3. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 21 - Rinvio dell'assemblea

21. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 22 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

22.1. I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono essere iscritti nel libro soci, al fine di essere legittimati a partecipare e votare in assemblea.

22.2. Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione;

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito dall'art. 18 per la nomina dei componenti il Consiglio di Sorveglianza e Gestione e dall'ultimo comma del presente articolo.

22.3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 23 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

23.1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la

propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

23.2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

23.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

23.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

23.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società da questa controllate.

Articolo 24 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

24.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

24.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare

l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

24.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

24.6. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

25.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

25.2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 26 - Modalità di voto

26. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Il voto può essere espresso per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Articolo 27 - Competenza e poteri del Consiglio di Gestione

27.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

27.2. Sono inoltre attribuite a Consiglio di Gestione le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

Articolo 28 - Divieto di concorrenza

28. I componenti il Consiglio di Gestione non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 29 - Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti

29.1. La gestione della società è affidata al Consiglio di Gestione composto da tre a cinque membri anche non soci.

29.2. Non può essere nominato consigliere di gestione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi,

29.3. I componenti del Consiglio di Gestione inoltre devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal DM 30/03/2000, regolamento emanato ai sensi dell'art.148 T.U.F. riguardo ai sindaci delle società quotate.

Articolo 30 - Nomina e sostituzione del Consiglio di Gestione

30.1. Spetta all'assemblea ordinaria che li nomina provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Gestione.

30.2.1. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo al l'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio di Sorveglianza in tale riunione dovrà anche provvedere a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.

30.2.2. I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili in ogni tempo con delibera dell'assemblea ordinaria che ha luogo con la partecipazione della categoria di soci, i quorum costitutivi e le maggioranze stabiliti dal precedente art. 18 del presente statuto per la loro nomina. Per il Presidente del Consiglio di Gestione valgono le norme di cui al successivo art.31 del presente Statuto.

I componenti il Consiglio di Gestione revocati senza giusta causa hanno diritto al risarcimento danni.

30.3.1. Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio di Gestione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Consiglio di Sorveglianza. I componenti il Consiglio di Gestione così nominati restano in carica fino alla successiva

assemblea. Se viene a mancare il presidente del Consiglio di Gestione provvede alla sua sostituzione la Provincia Regionale di Catania nei modi stabiliti al precedente art.18.

30.3.2.1. Qualora venga meno la maggioranza dei Componenti il Consiglio di Gestione nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

30.3.2.2. I componenti il Consiglio di Gestione così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

30.3.3. Qualora vengano a cessare tutti i componenti il Consiglio di Gestione, l'assemblea, per la nomina di tutti i componenti di nomina assembleare, deve essere convocata d'urgenza dal Consiglio di Sorveglianza, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

30.4. II venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Gestione.

Articolo 31 - Presidente del Consiglio di Gestione

31.1. II Presidente del Consiglio di Gestione, che dovrà possedere gli stessi requisiti di eleggibilità e quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal precedente art.29 del presente

X

Statuto, è nominato ai sensi dell'art.2449 c.c. dalla Provincia Regionale di Catania che vi provvederà ai sensi della normativa dell'ordinamento degli E.E.L.L. vigente al momento della nomina.

31.1.1. Qualora la Provincia Regionale di Catania non sia socia della società o comunque non vi provveda entro tre mesi dalla vacanza dell'ufficio tale nomina spetterà all'assemblea dei soci in cui avranno diritto di voto soltanto i titolari di azioni di categoria "A".

31.2. II Presidente così nominato dura in carica per il periodo di durata degli altri componenti il Consiglio e può essere revocato soltanto dall'Ente che lo ha nominato, con le stesse modalità della nomina.

31.3. II Presidente del Consiglio di Gestione convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

31.4. II Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 32 - Organi delegati

32.1. II Consiglio di Gestione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

X

32.2. II Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato
esecutivo del quale fanno
parte, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, tutti i consiglieri muniti
di delega.

Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può
determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

32.3. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le
operazioni rientranti
nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

32.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui
all'articolo 2381,
comma quarto c.c.

32.5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Gestione ed
all'organo di controllo
gestionale con cadenza almeno trimestrale.

32.6. II Consiglio di Gestione può altresì nominare direttori generali e
procuratori, determinandone i
poteri e i compensi, in esecuzione di un piano strategico, industriale e
finanziario della società,
dallo stesso predisposto ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 33 - Delibere del Consiglio di Gestione

33.1. II Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,
nella sede sociale o
altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal

X

Consiglio di Sorveglianza o

anche da uno solo dei suoi componenti.

33.2. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

33.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

33.4. Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, per i consiglieri sia di gestione che di sorveglianza.

33.5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

33.6. II Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione,

purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 25.1 del presente Statuto.

33.7. II Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione formale, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.

33.8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

33.9. II voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 34 - Rappresentanza sociale

34.1. La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Gestione.

34.2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio di Gestione.

Articolo 35 - Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione

35.1. Ai membri del Consiglio di Gestione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

35.2. La remunerazione dei componenti il Consiglio di Gestione investiti della carica di presidente, o di consigliere delegato è stabilita dal Consiglio medesimo, sentito il parere del consiglio di sorveglianza.

X

Articolo 36 - Consiglio di sorveglianza

36.1. Il consiglio di sorveglianza vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

36.2. Il consiglio di sorveglianza inoltre:

- a) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- b) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- c) presenta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 c.c.;
- d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
- e) delibera in ordine ai piani strategici industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
- f) scambia tempestivamente con il soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti

X

g) può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

36.3. Sono inoltre attribuite al consiglio di sorveglianza le seguenti competenze

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative,
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

36.4. I componenti il consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Articolo 37 - Composizione del consiglio di sorveglianza e requisiti dei componenti

37.1. La sorveglianza della società è affidata al consiglio di sorveglianza composto da tre a quindici membri.

37.2. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e se eletti decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 29.2 del presente statuto per la ineleggibilità del consigliere di gestione;

b) i componenti del consiglio di gestione;

c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate,

X

delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

d) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o che esercitano nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

37.3. Almeno uno dei componenti del consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e gli altri devono essere scelti comunque tra coloro i quali abbiano i requisiti per essere nominati sindaci di società.

37.4. Tutti i componenti devono inoltre possedere i requisiti di eleggibilità e quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti con il precedente art. 29 del presente statuto per i componenti il consiglio di gestione.

Articolo 38 - Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

38.1. Spetta all'assemblea ordinaria che li nomina provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di sorveglianza.

38.2. I componenti il consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data della successiva assemblea prevista dal precedente art.

17.1 del presente Statuto. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal

momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

38.3.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza l'assemblea provvede alla loro sostituzione.

38.3.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

38.4. I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di tanti soci di categoria "A" (soci pubblici) che rappresentino almeno un quinto dell'intero capitale sociale, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

38.5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti personali e di eleggibilità di cui al precedente art.37 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza del componente il consiglio di sorveglianza.

Articolo 39 - Presidente del Consiglio di sorveglianza

39.1. Il componente eletto dall'assemblea con il maggior numero di voti dei soci della categoria "A" (soci pubblici) è il Presidente del consiglio di sorveglianza.

39.2. Il Presidente del consiglio di sorveglianza convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie

X

iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

39.3. II Presidente del consiglio di sorveglianza, oltre alle competenze attribuite a tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza, può assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

39.4. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 40 - Delibere del Consiglio di sorveglianza

40.1. II Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o anche dalla maggioranza dei consiglieri di sorveglianza. Esso deve riunirsi comunque almeno ogni novanta giorni.

40.2. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

40.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

40.4. Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni per i consiglieri.

40.5. II consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il

consiglio in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

40.6. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

40.7. II consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

40.8. II consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art.25.7 del presente Statuto.

40.9. II consiglio di sorveglianza è validamente costituito qualora anche in assenza di formale convocazione siano presenti tutti i componenti in carica.

40.10. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o. in subordine, per età.

40.11. voto non può essere dato per rappresentanza.

40.12. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del consiglio di sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 41 - Remunerazione dei componenti il consiglio di sorveglianza

41. Ai membri del consiglio di sorveglianza spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 42 - II controllo contabile

42.1. II controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

42.2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il consiglio di sorveglianza:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

42.3. La società incaricata del controllo contabile può chiedere ai componenti il consiglio di gestione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni e scambiare tempestivamente con il consiglio di sorveglianza le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

42.4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

42.5. L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

42.6. La società di revisione e per essa i soci della medesima ed i soggetti incaricati della revisione, deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c.

42.7. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale. Alla stessa l'incarico può essere rinnovato solo una volta e quindi, dopo la cessazione potrà essere riaffidato solo dopo almeno nove anni.

Articolo 43 - Bilancio e utili

43.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

43.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che

l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 44 - Scioglimento e liquidazione

44.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c., nonché per la riduzione del capitale rappresentato dalle azioni di categoria "A" al di sotto della maggioranza dell'intero capitale;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 - *quater* c.c.;
- f) nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Catania.
- g) per deliberazione dell'assemblea;
- h) per le altre cause previste dalla legge.

44.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di gestione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi stesse.

44.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Articolo 45 - Foro competente

45. Foro competente per le cause inerenti la società è quello del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il registro delle imprese in cui la società è iscritta.

Articolo 46 - Disposizioni Transitorie

46.1. Solo per la nomina dei primi componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza, da effettuare al momento della costituzione della società, non trovano applicazione le prescrizioni contenute negli articoli 29.3 e 37.4 del presente statuto ad eccezione dei requisiti di onorabilità professionale e moralità.

46.2. La disciplina dell'articolo 7, del presente statuto e tutte le disposizioni ad essa consequenziali troveranno applicazione solo dopo che soggetti privati entreranno a far parte della compagine sociale.

46.3. I Comuni compresi nell'ATO 2-CT possono acquistare le azioni di competenza, in deroga all'art. 12, fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 47 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Raffaele Lombardo,

RAFFAELE FATUZZO